



Decreto n. 543 del 10/10/2023

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

OGGETTO: Istituzione dell'area delimitata in cui devono essere adottate misure fitosanitarie ai fini dell'eradicazione della Flavescenza dorata della vite (*Grapevine flavescence dorée phytoplasma*) nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 che prevede misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che prevede le norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO in particolare l'articolo 6, comma 3, lettera g) del d.lgs. 19/2021, che assegna ai servizi fitosanitari regionali la competenza della definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea;

VISTO il decreto ministeriale del 6 giugno 2023 recante l'abrogazione del decreto 31 maggio 2000, concernente le misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite;

VISTA l'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023 recante "*Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Grapevine flavescence dorée phytoplasma atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana*";

ATTESO che, in applicazione dell'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, e successive modifiche ed

integrazioni, il Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA (di seguito abbreviato "Servizio fitosanitario regionale") è la struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 come Servizio fitosanitario regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1211 del 31 luglio 2023 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Direttore Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica all'ing. Paolo TONELLO, a decorrere dal 2 agosto 2023 e fino al 1 agosto 2026;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica n. 339 SCS/PT del 6 giugno 2023 recante "*Misure fitosanitarie di emergenza e prescrizioni per il contrasto della flavescenza dorata della vite nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia*";

PRESO ATTO degli esiti delle indagini ufficiali e delle attività di monitoraggio e sorveglianza del territorio effettuate nel corso degli ultimi anni, nonché dei risultati delle analisi eseguite con tecniche di biologia molecolare per la caratterizzazione dei fitoplasmi associati ai Giallumi della vite in Friuli Venezia Giulia;

RITENUTO di dover procedere, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 della citata Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023, all'istituzione di un'area delimitata in cui debbano essere adottate le misure fitosanitarie ai fini dell'eradicazione della Flavescenza dorata della vite (*Grapevine flavescence dorée phytoplasma*) nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

RITENUTO altresì opportuno definire l'area delimitata sulla base dei confini amministrativi dei territori coinvolti;

CONSIDERATA l'opportunità, secondo quanto previsto dalla medesima Ordinanza n. 4, di disporre l'effettuazione di trattamenti obbligatori anche al di fuori delle zone delimitate in considerazione del non trascurabile rischio di diffusione dell'organismo nocivo nelle aree dove gli interventi necessari per il controllo del vettore e l'eliminazione delle fonti di inoculo non vengono normalmente eseguiti in modo generalizzato;

CONSIDERATO che il presente decreto, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge regionale 1/2015, non è soggetto al controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria;

decreta

- 1) Che l'area delimitata, in cui devono essere adottate le misure fitosanitarie di eradicazione dell'organismo nocivo Flavescenza dorata della vite (*Grapevine flavescence dorée phytoplasma*) nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è costituita da:
 - a) una **zona infestata**, che comprende l'intero territorio dei seguenti Comuni:
 - i) ex provincia di Gorizia: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Villesse;
 - ii) ex provincia di Pordenone: Arba, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Cavasso Nuovo, Chions, Cordenons, Cordovado, Fiume Veneto, Fontanafredda,

Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Vajont, Valvasone Arzene, Vivaro, Zoppola

- iii) ex provincia di Udine: Aiello del Friuli, Aquileia, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiole, Bicinicco, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campofornido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Faedis, Fagagna, Fiumicello Villa Vicentina, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Gonars, Latisana, Lestizza, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moimacco, Mortegliano, Moruzzo, Mossa, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pocenia, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precenicco, Premariacco, Prepotto, Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Rive d'Arcano, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria La Longa, Sedegliano, Stregna, Talmassons, Tarcento, Tavagnacco, Terzo di Aquileia, Torreano, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Turriaco, Udine, Varmo, Visco;
 - iv) ex provincia di Trieste: Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle - Dolina, Sgonico, Trieste;
- b) una **zona cuscinetto** circostante alla zona infestata e ricadente in un raggio di 500 m dalla stessa.

L'area delimitata è riportata dalla cartografia allegata quale parte integrate del presente Decreto.

- 2) All'interno dell'area delimitata si applicano le misure definite dall'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023 recante "*Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Grapevine flavescence dorée phytoplasma atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana*".
- 3) Nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non ricadente nell'area delimitata è fatto comunque obbligo ai proprietari e/o ai conduttori dei fondi di effettuare trattamenti fitosanitari contro il vettore della malattia *Scaphoideus titanus* previsti dalla sopracitata Ordinanza n. 4 secondo le indicazioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale.
- 4) Il Servizio fitosanitario regionale, valutato l'oggettivo rischio fitosanitario, si riserva di adottare localmente ulteriori e differenti misure fitosanitarie ritenute idonee al fine di limitare la diffusione di FD, compresi l'obbligo di estirpo di interi appezzamenti vitati e di viti inselvatichite, nonché il divieto di svolgere attività vivaistica. Se ritenuto opportuno, l'estirpo di viti inselvatichite potrà essere disposto anche in aree extra agricole quali, a titolo di esempio, aree residenziali, bordi strada, aree fluviali, aree incolte, massicciate ferroviarie e autostradali. Gli interventi saranno a carico dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione di tali aree.
- 5) Le indicazioni di lotta a *Scaphoideus titanus* saranno impartite dal Servizio fitosanitario regionale tramite le note tecniche e i bollettini di difesa integrata pubblicati sul sito dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo rurale - ERSA all'indirizzo <http://www.ersa.fvg.it/>.

- 6) Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19.
- 7) L'inadempienza alle misure obbligatorie verrà tempestivamente comunicata alle autorità competenti al fine dell'adozione di quanto previsto dall'art. 9 commi 2 e 3 della citata Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023 che nello specifico prevede la possibilità di disporre la sospensione dell'erogazione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo e dello sviluppo rurale nonché limitazioni alla potenzialità produttiva delle superfici vitate interessate, fino all'adempimento delle prescrizioni.
- 8) È abrogato il decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica n. 339 SCS/PT del 6 giugno 2023 recante *"Misure fitosanitarie di emergenza e prescrizioni per il contrasto della flavescenza dorata della vite nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia"*.
- 9) Il presente decreto non è soggetto al controllo interno di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge regionale 13 febbraio 2015 n. 1.
- 10) Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e di esso sarà data evidenza sul sito web istituzionale dell'ERSA <http://www.ersa.fvg.it/> dove potranno essere reperiti anche i documenti in formato elettronico con la cartografia di dettaglio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per motivi di legittimità, entro 120 gg dalla data di pubblicazione dello stesso.

/af

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Paolo Tonello

ALLEGATO

Cartografia di definizione delle aree delimitate per Flavescenza dorata della vite (*Grapevine flavescence dorée phytoplasma*) nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

